

IL CUSTODE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO

PREAMBOLO¹

Sono riepilogate qui di seguito alcune nozioni riguardanti la figura del custode di veicoli sottoposti a sequestro da parte delle Autorità preposte, sia a seguito di illeciti amministrativi, sia di natura penale.

Quando si pensa a illeciti di natura amministrativa (nell'ambito del sequestro veicoli), il pensiero è spesso rivolto alle violazioni del Codice della strada (Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 e successivi aggiornamenti).

Infatti, alla lettura del citato codice sono diversi i casi in cui il legislatore ha previsto come sanzione accessoria, quale deterrente, la rimozione del veicolo con conseguente sequestro o fermo amministrativo.

Si è poi visto che negli anni tali norme sono state riviste e modificate in modo da affidare i veicoli, in molti casi, direttamente ai proprietari.

¹ Dopo la parte introduttiva segue un estratto del testo deontologico pubblicato in formato cartaceo nel 2001 dal titolo: "Il custode giudiziario del terzo millennio. Verso una deontologia professionale". Autore: Marco LILLI

Modifiche normative sono intervenute anche in merito ai compensi spettanti al custode giudiziario professionista - che come più volte sancito dalla giurisprudenza, riveste la qualità di Ausiliario sia di Polizia Giudiziaria, sia del Giudice - in ragione dell'esponentiale impegno economico che l'erario maturava verso tali ausiliari di giustizia.

Il discorso si fa ancora più complesso quando il custode giudiziario assume l'incarico nei casi di sequestro penale.

Di fatto, anche se permangono i doveri di custodia come nel procedimento amministrativo, peraltro richiamati in tutti i casi dal dettato di cui gli articoli 334 e 335 del Codice penale; nel caso di custodia di veicoli sequestrati in una situazione penale, il custode assume indubbiamente un ruolo più delicato, o almeno così dovrebbe essere.

In questi casi il veicolo non è più un semplice "oggetto" da custodire per la sola applicazione del deterrente, bensì quel veicolo è giuridicamente parlando un corpo di reato o comunque un elemento pertinente al reato. Per questo ho più volte sostenuto che in tali casi l'attenzione del custode deve essere portata al massimo livello, soprattutto nella prima fase in cui il veicolo è preso in consegna, mi riferisco alla rimozione.

Non a caso capita che un veicolo rubato e usato per una rapina, sequestro di persona, eccetera, sia in seguito abbandonato e rinvenuto dalle forze dell'ordine le quali provvedono alla sua rimozione e sequestro, ma solo in seguito intervengono gli operatori della polizia scientifica per cercare tracce di natura biologica su quel corpo di reato o pertinente allo stesso.

Ciò porta a riflettere sul fatto che è essenziale che il custode autorizzato abbia contezza di queste ipotesi e che nel prendere in consegna il veicolo abbia altresì l'accortezza e la "cultura" di "armeggiare" il meno possibile intorno allo stesso proprio per non compromettere il successivo lavoro degli inquirenti in cerca di tracce. Si pensino ad esempio alle impronte papillari, saliva, tracce ematiche, eccetera; facilmente cancellabili o comunque alterabili, deteriorabili o sovrapponibili da quelle eventualmente lasciate da chi s'introduce all'interno di quel veicolo a mani nude o peggio ancora con guanti sudici (il custode affidatario).

Ovvio è che una certa cultura in questa direzione dovrebbe essere loro (custode) trasmessa prima di tutto da coloro che se ne avvalgono, ma non sempre è così.

Alla luce di quanto fin qui esposto, ripeto il principio che sostengo ormai da molti anni, ovverosia che la figura professionale del custode dei veicoli sottoposti a sequestro debba in qualche maniera adoperarsi affinché arricchisca il proprio bagaglio di conoscenze attraverso una percezione di cultura giuridica diversa rispetto a quella finora da tanti seguita. Ossia bisogna rendersi conto che al custode, piaccia o no, è riconosciuta la qualifica di ausiliario di polizia giudiziaria e del giudice - così come più volte rimarcato anche dalla Suprema Corte di Cassazione – èrgo Ausiliario di Giustizia a tutti gli effetti di legge. **Marco LILLI (2006).**

* * * *

Estratto della traccia del Codice Deontologico inserito nella precedente pubblicazione (2001).

Principi generali

Titolo I

Affidamento ed integrità morale

Art. 1 Il custode giudiziario, nell'esercizio dell'attività professionale, deve osservare scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità, sensibilità e alta professionalità, anche fuori dall'ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che nell'esplicare il delicato compito affidatogli dagli organi di Polizia, il custode non compie solo atti di interesse privato ma anche una vera e propria funzione sociale di pubblica utilità, affiancandosi, in questi casi previsti dalla legge, alle Forze dell'Ordine.

Art. 2 Assume particolare rilievo il comportamento che il custode giudiziario deve tenere nei confronti degli organi di Polizia preposti al sequestro dei veicoli con successivo affidamento in giudiziale custodia: costituisce suo primo dovere quello di mettersi a completa disposizione degli stessi per tutto quanto concerne la rimozione dei mezzi, ripristino dei luoghi e quanto altro sia utile alla stessa Polizia intervenuta.

Il custode giudiziario non deve mai e per nessuna ragione o su richiesta di chiunque, restituire un veicolo sottoposto a fermo e/o sequestro amministrativo o penale, a nessuna persona che non si presenti allo stesso con apposito verbale di dissequestro e/o qualunque altro titolo giuridicamente valido, nell'incertezza al custode è fatto obbligo contattare il comando di appartenenza della forza di Polizia che ha operato precedentemente il sequestro.

Art. 3 L'atteggiamento che il custode giudiziario deve tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massima disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Nei confronti degli organi di Polizia a cui il custode è sottoposto al controllo, deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti i necessari chiarimenti sullo svolgimento dell'attività di custodia, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di giustizia, anche se non strettamente collegati all'attività di custodia stessa.

Art. 4 Il titolare della licenza nonché i suoi collaboratori devono assolvere ai propri doveri professionali con il massimo scrupolo

ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di commettere atti che possano danneggiare la propria integrità morale e quella dell'intera categoria.

In particolare, gli stessi, sono tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività, anche in funzione di quanto prevede la Legge 675/96 e successive integrazioni.

Art. 5 Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, il custode giudiziario deve rinunciare espressamente all'incarico, qualora egli non ritiene di essere in grado di assolvere all'incarico stesso, in maniera tale che il suo interesse non prevalga su quello della collettività, ossia deve tener presente la propria disponibilità di mezzi usati per la rimozione, nonché la capienza delle aree o locali adibiti a ricovero dei veicoli oggetto di sequestro.

Titolo II

Segreto Professionale

Art. 6 Altro dovere fondamentale del custode giudiziario, soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla privacy richiamata in precedenza, è quello di informare tutto il personale dipendente della propria azienda, sulla segretezza

delle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, sia a riguardo delle persone che hanno avuto a che fare con il sequestro, sia dello stato dei veicoli sequestrati, nonché dello stato e generalità di tutte quelle persone che risultano coinvolte nel caso di specie.

Art. 7 Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che deve tenere il custode giudiziario con la stampa, televisiva o giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio.

In particolare, nei casi rari in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, il custode giudiziario deve, comunque, valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalle notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega, dell'intera categoria, di qualsiasi terzo e soprattutto degli organi di Polizia.

Art. 8 Ogni forma di pubblicità commerciale è libera, il custode giudiziario può intraprendere ogni iniziativa che ritenga più

opportuna per pubblicizzare la propria attività di custodia o attività connessa; non sono ammesse né forme di pubblicità fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni professionali di cui non si è titolari di licenza, né forme di pubblicità cd. ingannevole, tali da indurre chiunque a ritenere possibili prestazioni che non possono essere espletate legittimamente dall'intestatario della licenza stessa.

Titolo III

Conferimento dell'incarico

Art. 9 Il titolare dell'autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione dell'attività di custodia giudiziaria, Egli né è unico responsabile; nel caso in cui si avvalga dell'opera di collaboratori deve impartire puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle prestazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza l'assenso del titolare di licenza di Polizia.

Art. 10 Il custode giudiziario può usufruire dell'operato di un collega per lo svolgimento di incarichi particolarmente complessi, in special modo per la rimozione di veicoli

particolari o in particolari condizioni, come nel caso di numerosi veicoli da rimuovere a seguito di incidente stradale.

Art. 11 Il custode giudiziario, prima di accettare l'incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità; in particolare sarebbe opportuno verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra lo stesso ed il proprietario e/o conducente del veicolo sequestrato e se, del caso, rinunciare con motivazione opportuna all'incarico conferitogli.

Art. 12 Data la natura di attività di libero professionista, il custode giudiziario deve mantenere una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi condizionare da alcuno nello svolgimento della sua attività, tanto meno da soggetti appartenenti ad organismi al quale esso stesso appartiene.

Art. 13 Il custode giudiziario è tenuto (fatti salvi casi particolari) ad intervenire sul luogo ove necessita la rimozione di un veicolo da sottoporre a sequestro solo su esplicita richiesta da parte degli organi di Polizia preposti, ossia non può sindacare

in quella sede, sui motivi che in alcuni casi possono indurre gli organi di Polizia intervenuti ad avvalersi della collaborazione di altro custode giudiziario, a prescindere dalla distanza della depositaria o mezzi di recupero utilizzati, in particolare quando trattasi di sequestro penale, ossia con il veicolo quale corpo di reato.

Art. 14 Il custode giudiziario non può accettare l'incarico da privati di custodire uno o più veicoli nella stessa area deputata e autorizzata a depositaria giudiziaria, gli stessi potranno essere custoditi in aree o locali attigui ma distinti.

Art. 15 Le indicazioni di cui sopra sono ugualmente applicabili nel caso di esercizio della professione in forma societaria suscettibile, comunque, di far nascere uno dei conflitti di interessi descritti negli articoli precedenti.

Art. 16 Il custode giudiziario non può utilizzare, per nessun motivo, le notizie di cui è venuto a conoscenza per il tramite del proprio ufficio, meno che mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto o indiretto; la sua posizione deve essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.

Titolo IV

Determinazione del compenso

Art. 17 Il custode giudiziario è tenuto a rispettare, nella prestazione professionale, i limiti tariffari previsti dalle tabelle preposte a seconda degli accordi anche locali intervenuti tra i custodi stessi e le varie amministrazioni dello Stato (Tribunale, Prefettura, Demanio etc.), debitamente affisse alla visione del pubblico nella sede della propria azienda, al fine di evitare forme di concorrenza sleale.

Art. 18 Nei casi di sequestro amministrativo o fermo, con le spese di rimozione e custodia a carico del proprietario del veicolo già oggetto di sequestro, il compenso richiesto dal custode giudiziario deve essere illustrato a colui che ritira il veicolo in tutte le sue voci e deve essere corrispondente alle tabelle previste e pienamente giustificato.

Art. 19 Il custode giudiziario non deve concludere patti, per i quali il compenso sia difforme da quanto stabilito dalle tabelle vigenti; altresì dello stesso compenso deve essere rilasciata apposita ricevuta, fattura, o analogo documento fiscale.

Art. 20 Il custode giudiziario può, nei modi previsti dalle normative vigenti, chiedere acconti alle varie P.A. competenti,

sui compensi maturati per la rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e giacenti nella propria depositaria.

Lo stesso custode invece non può in alcun modo chiedere acconti a soggetti privati, anche se si presume che nei casi di sequestro amministrativo o fermo, le spese vengano attribuite ai singoli proprietari dei veicoli stessi, in quanto presunto.

Art. 21 Sarebbe auspicabile che i compensi derivanti dalla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, siano classificati e divisi, quindi facilmente individuabili, dai compensi derivanti da altre attività svolte dal custode giudiziario.

Art. 22 L'art. 21 non si applica per quanto riguarda le somme o corrispettivi derivanti dalla rimozione degli stessi veicoli oggetto di sequestro.

Titolo V

Assicurazione per la responsabilità professionale

Art. 23 Sarebbe auspicabile che più custodi giudiziari associati tra loro stipulino di comune accordo convenzioni particolari con compagnie assicurative, a garanzia dell'attività esercitata, al fine di ottenere agevolazioni contrattuali particolari.

Titolo VI

Rapporti con la Prefettura e gli altri organi competenti.

Art. 24 Il custode giudiziario deve esplicitare la propria attività, per la quale ha ottenuto espressamente l'autorizzazione di polizia, nel rispetto di quanto riportato nel Decreto di autorizzazione e/o seguenti variazioni, che devono essere sempre segnalate tempestivamente alla Prefettura competente per territorio, attenendosi, altresì, alle leggi vigenti in materia.

Art. 25 Il custode giudiziario, titolare della licenza prefettizia, è tenuto a dirigere personalmente l'attività, per la quale risponde nei confronti dei terzi e delle Amministrazioni addette al suo controllo.

Art. 26 Il custode giudiziario deve, in particolare, annotare su di un apposito registro (vidimato dall'organo competente) i movimenti di entrata e di uscita dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo (carico e scarico); tale operazione è peraltro obbligatoria ai sensi di Legge, in modo di poterlo presentare a richiesta delle Autorità preposte al controllo, nonché per una facile consultazione e riscontro del custode stesso; nello stesso registro vanno annotati almeno i seguenti dati:

A) il tipo e modello del veicolo preso in carico, nonché il numero di targa o telaio.

B) la data e la specie del conferimento dell'incarico.

C) gli estremi del verbale di sequestro e dell'organo di Polizia intervenuto.

Analoga registrazione va eseguita sulla pagina riservata allo scarico (uscita) del veicolo stesso.

Art. 27 Costituisce un dovere civile e morale del custode giudiziario prestare la sua opera a favore dell'organo di Polizia che ne faccia apposita richiesta, aderendo, altresì, a tutte le istanze dalla stessa rivoltegli anche a fini non strettamente riconducibili all'attività di custode giudiziario.

Art. 28 Il custode giudiziario deve, prima di assumere personale addetto alla collaborazione nell'esercizio dell'attività professionale di custodia stessa o rimozione dei mezzi sequestrati, provvedere ad informarsi sui requisiti soggettivi del potenziale collaboratore; infatti lo stesso dovrebbe avere almeno quella integrità personale che ha lo stesso titolare di licenza, ossia non deve aver riportato condanne penali particolari e quanto altro previsto.

Art. 29 Il custode giudiziario è tenuto a prestare la massima collaborazione nel caso di richieste ed ispezioni di controllo effettuate dagli organi di Polizia preposti.

Titolo VII

Rapporti tra custodi giudiziari.

Art. 30 Lo spirito di colleganza esige un rapporto di fiducia e rispetto tra i vari custodi giudiziari, sia per il loro interesse, che soprattutto per l'interesse dell'intera comunità; esso non deve mai porre gli interessi dei custodi giudiziari in contrasto con quelli di giustizia, soprattutto quando un custode viene chiamato ad operare in caso di sequestro penale.

Art. 31 Il custode giudiziario riconoscerà come colleghi tutti quei custodi che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione di polizia rilasciata dalla Prefettura di competenza.

Art. 32 Data la natura delicata dell'attività esercitata dal custode giudiziario, tutte le comunicazioni eventuali tra i colleghi sono da considerarsi confidenziali. Ciò significa che il custode giudiziario non rivela le comunicazioni a terzi e non trasmette copia di alcun atto inerente un qualsiasi sequestro o fermo a chi che sia.

Art. 33 Il custode giudiziario può comunque scambiarsi con un proprio collega dei fax simile, ad esempio di richiesta di pagamento delle spese di custodia, oppure una bozza su come tenere aggiornato il registro di carico e scarico veicoli e quanto

altro può essere attinente alla materia e utile al buon funzionamento dell'attività stessa; comunque sarebbe sempre opportuno indicare su detta corrispondenza la dicitura "riservato".

Art. 34 Il custode giudiziario non può richiedere un compenso o quant'altro ad un suo collega per averlo indirizzato o consigliato nei modi previsti dall'art. 33.

Art. 35 Il custode giudiziario non può, altresì, versare ad altro collega un compenso o quant'altro quale contropartita per il favore ricevuto indicato all'art. 33.

Art. 36 Il custode giudiziario non può in modo assoluto rivolgersi agli organi di Polizia intervenuti sul posto ove deve essere rimosso e sequestrato un qualsiasi veicolo, proponendosi quale custode giudiziario competente di zona, soprattutto sé per qualsiasi motivo è già stato chiamato sul posto un suo collega; eventuali contestazioni o altro saranno oggetto di discussione in altra sede, così come già previsto dall'art.13.

Art. 37 Qualora non vi siano eccezioni particolari sollevate dagli organi di Polizia, un custode giudiziario può anche sostituire un

suo collega nella fase iniziale della presa in consegna di un veicolo sottoposto a sequestro.

Art. 38 Fatte salve le eventuali eccezioni sollevate dagli organi di Polizia, un custode giudiziario può mettere a disposizione di un altro collega mezzi e personale per la rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo.

Art. 39 Qualora sul posto, dove necessita la rimozione di più veicoli da sottoporre a sequestro, siano stati chiamati più custodi giudiziari, questi ultimi devono collaborare tra loro al solo ed unico scopo di dare la massima disponibilità ed efficienza agli organi di Polizia intervenuti.

Titolo VIII

Provvedimenti.

Art. 40 Ogni custode giudiziario, qualora un collega con il proprio comportamento violi quelle che sono le norme deontologiche e soprattutto quelle del buon senso civico, ha il diritto ed il dovere di riprendere chi sbaglia, ossia di invitare lo stesso collega a discutere di eventuali problemi in modo civile, corretto e soprattutto nelle sedi opportune.

Art. 41 Sarebbe altresì auspicabile (vista la notevole differenza di usi locali) che si costituiscano tra i vari custodi giudiziari,

gruppi associativi di lavoro, finalizzati allo sviluppo della professione in ambito locale e soprattutto per proporsi con nuove iniziative a favore dell'intera categoria e della collettività.

Art. 42 Nei piccoli centri, ove sono presenti più custodi, ma con scarsa possibilità di recepire veicoli da sottoporre a sequestro (anche per problemi di spazio), si potrebbe tentare di trovare un accordo tra i vari custodi, al fine di porre in essere una unica depositaria attrezzata dove ricoverare i veicoli oggetto di sequestro ■